



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

ORDINANZA 68/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

Viste le seguenti ordinanze sindacali, con vigenza a tutto il 1 marzo 2020:

- L'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 58 del 23/02/2020 con cui sono stati ripresi i contenuti dell'ordinanza n. 1 del 23/02/2020, adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, contenente specifiche misure nella Regione Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus, al fine di rafforzarne l'applicazione nel territorio del Comune di Noceto;
- La successiva ordinanza sindacale n. 59 del 25/02/2020, con cui è stato confermato il contenuto della propria ordinanza n. 58/2020, con le specifiche esposte nel dispositivo del presente provvedimento;

Richiamata la successiva ordinanza sindacale n. 64 del 01/03/2020 con cui sono state stabilite le seguenti misure, prorogate con ordinanza sindacale n. 66 del 04/03/2020 fino al giorno 08/03/2020 compreso con le precisazioni ivi riportate:

1. la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici comunali, siti nel territorio del Comune di Noceto.
2. la sospensione dei mercati settimanali.
3. la sospensione di tutte le attività svolte in locali di proprietà del Comune di Noceto, in concessione di comodato d'uso a terzi, comprese le attività di centro diurno per anziani.

Visto il DPCM 04/03/2020, recante misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del coronavirus, nonché misure di informazione e prevenzione da osservarsi sull'intero territorio nazionale;

Ricordato che le misure fino ad oggi adottate con le precedenti ordinanze richiamate in premessa ed in particolare la sospensione dei mercati settimanali, sono state mirate a garantire il decorso del termine di 14 giorni decorrente dal 23/02/2020 (data di adozione dell'ordinanza n. 1 del 23/02/2020, adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna) stabilito dalle competenti autorità sanitarie per il controllo del contagio da coronavirus, misura valutata necessaria al fine di evitare o comunque rallentare eventuali contagi;

Atteso che in ragione dell'avvenuto decorso del termine anzidetto viene autorizzata la ripresa dei mercati ordinari, subordinandone lo svolgimento a prescrizioni poste a carico degli operatori commerciali partecipanti, concessionari e spuntisti, analogamente agli operatori commerciali in sede privata, non essendo né nelle facoltà, né tantomeno nelle competenze di questa Amministrazione un controllo puntuale e continuo dell'attuazione delle misure previste dal DPCM 04/03/2020, Allegato 1) nell'ambito delle aree mercatali;

Richiamato l'art. 2, comma 1, lett. d) del DPCM 04/03/2020, che stabilisce che i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

Allo scopo precipuo di garantire la tutela della salute pubblica della popolazione locale anche al fine di non rendere vane le misure adottate con il citato DPCM, quali la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado;

Visto gli artt. 50 del D.Lgs 267/2000 relativo ai poteri del Sindaco;

ORDINA

A decorrere da lunedì 9 marzo 2020 compreso e per tutta la vigenza del DPCM 04/03/2020 e dunque fino al giorno 3 aprile 2020, di adottare le seguenti misure per il contrasto e contenimento del coronavirus, dando così attuazione nel territorio comunale a quanto disposto con il citato DPCM del 04/03/2020, con riserva di modifica ove ne ricorrano i presupposti:

1. la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici comunali, siti nel territorio del Comune di Noceto.
2. la ripresa dei mercati settimanali, con le precisazioni di seguito esplicitate.
3. la sospensione di tutte le attività svolte in locali di proprietà del Comune di Noceto, in concessione di comodato d'uso a terzi.

DISPONE

a precisazione di quanto riportato ai punti nr. 1, 2 e 3 dell'ORDINA:

a) **La chiusura degli impianti sportivi pubblici comunali, siti nel territorio del Comune di Noceto, compresi gli impianti affidati in concessione a terzi, è disposta fatte salve le seguenti condizioni:**

- L'utilizzo per allenamenti e partite ufficiali dei rispettivi campionati agonistici è consentito esclusivamente per l'attività di squadre con atleti maggiorenni, a condizione che ciascuna società sportiva presenti al Comune di Noceto comunicazione sottoscritta dal Presidente / Legale rappresentante della società, contenente dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. che l'impianto sarà utilizzato esclusivamente alle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1, lett. c) del DPCM del 04/03/2020. A tal fine, la dichiarazione dovrà contenere i dati del medico competente ed essere sottoscritta oltre che dal presidente della società sportiva, anche dal medico predetto. Tale dichiarazione dovrà recare in allegato comunicato ufficiale della Federazione Sportiva di appartenenza in ordine allo svolgimento delle partite di campionato agonistico cui la società sportiva risulta iscritta.
- E' posto a carico della società utilizzatrice l'obbligo di garantire il rispetto dell'utilizzo dell'impianto a porte chiuse sia per le partite di campionato, sia per gli allenamenti. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sul rispetto di tale prescrizione attraverso propri addetti (Polizia Municipale, Servizio sport ...).
- Durante gli allenamenti non è concesso l'utilizzo degli spogliatoi, consentito esclusivamente per le partite di campionato a condizione che dopo l'utilizzo la società utilizzatrice provveda a far effettuare a impresa specializzata idonei interventi di sanificazione e disinfezione dei locali al chiuso utilizzati, con prodotti conformi. Una copia della scheda dell'avvenuto svolgimento dell'intervento di pulizia, sottoscritta dall'operatore intervenuto e recante data e ora di svolgimento, deve essere trasmessa al Comune di Noceto; una seconda scheda deve essere conservata presso l'impianto sportivo.
- Ogni società sportiva, in caso di utilizzo dell'impianto, assume a proprio ed esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale correlata all'attività svolta, in relazione all'attuale stato di emergenza sanitaria.

b) **Quanto alla ripresa dei mercati**, è posto a carico degli operatori commerciali su area pubblica partecipanti ai mercati settimanali – concessionari di posteggio e spuntisti - l'obbligo di garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie riportate nell'allegato 1) al DPCM 04/03/2020, con particolare riferimento alla misura prevista dalla lett. d), ossia il rispetto della distanza di almeno 1,5 metri tra visitatori (cosiddetto "criterio droplet") da attuarsi anche contingentando l'accesso alle aree mercatali;

- In relazione al punto che precede, ogni operatore commerciale assume a proprio ed esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale all'adempimento delle misure imposte, in relazione all'attuale stato di emergenza sanitaria.
- Ove a seguito dello svolgimento del mercato di lunedì 9 marzo 2020 dovesse risultare l'impossibilità di attuazione da parte degli operatori delle misure di tutela e prevenzione indicate nella presente ordinanza – acceso contingentato alle aree mercatali finalizzato al rispetto della distanza minima tra i visitatori -, lo scrivente, previa informazione al Sig. Prefetto di Parma, si riserva di disporre con proprio provvedimento una nuova sospensione dei mercati settimanali, trattandosi di area pubblica nella propria disponibilità.

Si conferma che sono allo studio di questa Amministrazione comunale misure di ristoro economico nei confronti degli operatori commerciali su area pubblica concessionari di posteggio nei mercati del lunedì e del giovedì, in misura pari alle tasse versate a questa Amministrazione Comunale per le giornate di sospensione dei mercati settimanali a seguito di ordinanza sindacale.

INVITA

- a) **le Associazioni Provinciali di Categoria degli operatori commerciali su area pubblica** a divulgare ai rispettivi operatori commerciali l'obbligo di adozione delle misure di prevenzione e tutela della salute pubblica contenute nel DPCM 04/03/2020 e riprese nella presente ordinanza in relazione all'emergenza sanitaria in corso, affinché siano garantiti in particolare l'accesso contingentato alle aree mercatali in funzione del rispetto della distanza di almeno almeno 1,5 metri tra visitatori, nonché l'organizzazione di servizi mirati al controllo del rispetto delle misure imposte.

- b) **I titolari delle attività il cui svolgimento è consentito**, all'adozione di tutte le misure cautelari, di prevenzione e di sanificazione necessarie ad assicurarne lo svolgimento in sicurezza rispetto all'emergenza coronavirus, sottolineando la loro esclusiva responsabilità nei confronti degli utenti, del personale addetto e della popolazione locale.
Relativamente a tali attività, l'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno 1,5 metri tra visitatori (cosiddetto "criterio droplet") o della diversa distanza stabilita dalle competenti Autorità pubbliche.
- c) **I gestori delle strutture socio-assistenziali pubbliche** alla chiusura delle attività, salvo diversa valutazione e con assunzione di ogni responsabilità a proprio ed esclusivo carico.

RICORDA

secondo quanto stabilito nell'allegato 1, lettera d) del DPCM 04/03/2020, è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,5 metri.

Si ricorda inoltre che rimangono vietate le attività che comportano significative concentrazioni di persone.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed alla Polizia Municipale, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza potrà essere rivista in relazione alle eventuali misure o provvedimenti che dovessero essere adottate dalle Autorità Pubbliche competenti in materia.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale fino al giorno 3 Aprile 2020 compreso, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e viene trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Parma;
- Al Sig. Questore di Parma
- Al Comando dei Carabinieri di Noceto;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Associazioni provinciali di Categoria per il Commercio
- A tutti i soggetti operanti nel territorio comunale interessati dal presente provvedimento, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico.

L'inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 650 codice penale.

Si allega:

- Allegato 1) al DPCM 04/03/2020, recante "Misure igienico-sanitarie" da adottare durante l'emergenza coronavirus

Noceto, 06/03/2020

IL SINDACO
Dott. FABIO FECCI
Firmato digitalmente

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Noceto;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comune di Noceto P.le Adami 1 43015 Noceto (PR)

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Aldo Mercadanti – tel. 0521 622112

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.;

oppure, in via alternativa

- entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.